



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

Rev.2del
04/11/2013

Direzione Gestione Risorse
Sezione Patrimonio

“Concessione del servizio di organizzazione dell’attività sportiva presso la palestra di via degli Alpini, 34 - Segrate”

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

SOMMARIO

Parte I Prestazioni Oggetto del Contratto	
Art. 1 - Oggetto del contratto	
Art. 2 - Durata del contratto	
Art. 3 - Caratteristiche della Concessione e Canone	
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio	
Art. 5 - Norme generali relative al servizio	
Art. 6 - Regole per l'utilizzo della palestra	
Art. 7 - Verbale consegna impianto	
Art. 8 - Oneri a carico del concessionario	
Art. 9 - Acquisto arredi e attrezzature	
Art. 10 - Oneri a Carico del Comune	
Art. 11 - Lavori di Modifica	
Art. 12 - Regolamenti tariffe	

Parte II Clausole Generali	
Art. 1 - Condizioni di esecuzione del servizio in concessione	
Art. 2 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto	
Art. 3 - Garanzia Definitiva	
Art. 4 - Condizioni Generali di contratto	
Art. 5 - Sospensione	
Art. 6 – Suppappalto	
Art. 7 – Divieto di Subconcessione	
Art. 8 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	
Art. 10 - Responsabilità	
Art. 11 - Assicurazione	
Art. 12 - Personale	
Art. 13 - Fallimento del concessionario o morte del titolare	
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
Art. 15 - Vigilanza e Controlli	

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

Art. 16 - Penalità	
Art. 17 - Esecuzione in Danno	
Art. 18 – Attestazione di regolare esecuzione del servizio	
Art. 19 - Risoluzione del Contratto	
Art. 20 - Recesso	
Art. 21 - Foro competente	
Art. 22 - Rinvio a norme di Diritto Vigenti	
Art. 23 - Stipulazione Contratto – Spese, Imposte e Tasse	
Art. 23 - Trattamento dei dati personali	



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in concessione del servizio relativo alla promozione sportiva della pratica del pugilato: organizzazione e gestione dei corsi e dell'attività sportiva.

Il servizio dovrà essere realizzato presso la palestra comunale, da adibire a palestra di pugilato, ubicata nel seminterrato del centro civico di Cascina Nuova di via degli Alpini, 34 – Segrate.

La struttura ha una superficie complessiva pari a circa 470 mq, come da planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente capitolato, ed è costituita dai seguenti locali:

Area	Misure	Uso
Palestra	Mq. 330; H= 3,50 m; H min= 3,10 m	Atleti
Spogliatoi e servizi igienici	Mq. 72; H= 3,50 m; H min= 3,10 m	Atleti
Servizi igienici pubblico	Mq. 9; H= 3,50 m; H min= 3,10 m	Atleti
Atri e disimpegni	Mq. 58; H= 3,50 m; H min= 3,10 m	Atleti

La struttura è completa d'impianto d'illuminazione, di emergenza e di riscaldamento.

Al momento la palestra non è dotata di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico.

Il concessionario dovrà osservare il seguente orario di utilizzo della palestra:

- dal lunedì al venerdì fascia oraria dalle 8.00 alle 22.30
- sabato e domenica dalle 10.00 alle 22.00

Qualunque modifica degli orari dovrà essere concordata con l'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La presente concessione ha la durata di 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data indicata nella lettera di affidamento del servizio, (presumibilmente da Luglio 2017).

Il Concedente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori 4 (quattro) anni.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che il concessionario abbia nulla da pretendere.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Prestazioni oggetto della Concessione	Giro d'affari presunto (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA	%
Valore della concessione di servizi annuale Prestazione principale: Attività sportiva principalmente pugilistica	€ 23.000,00	100%.
a. Importo a base d'asta al rialzo	€ 4.500,00	100
b. Oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I.	€ 300,00	
c. Importo complessivo della concessione di servizi (4 anni)	€ 92.000,00	
d. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (pari a 4 anni, a discrezione dell'Amministrazione)	€ 92.000,00	
Importo massimo del servizio, incluso eventuale rinnovo	€ 184.000,00	



Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale rinnovo e corrisponde a € **184.000,00** di cui:

- € 4.500,00 a base d'asta
- € 300,00 per oneri di sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. complessivi per i 4 anni.

Tutti gli importi sopra indicati relativi al giro d'affari stimato.

Ai soli fini della determinazione dell'importo per l'autorizzazione del subappalto si da atto che le prestazioni relative e a Manutenzioni e Pulizie incidono per un importo comunque inferiore al 10% dell'appalto e sono subappaltabili.

È a carico del concessionario il versamento di un canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata in sede di gara, in aumento rispetto al canone fissato dal Concedente a base di gara, oltre oneri fiscali di legge.

Il versamento del canone, nell'importo risultante dall'aggiudicazione, dovrà essere effettuato entro ottobre e aprile di ogni anno.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La finalità della concessione è la valorizzazione della palestra come luogo di diffusione della pratica sportiva di pugilato.

Nel corso della concessione le attività praticabili potranno subire modifiche o venire ampliate se preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

La concessionaria provvederà alla gestione del servizio, realizzando un programma d'idonee iniziative sportive che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo.

Il programma generale di utilizzo deve prevedere un'armonica distribuzione oraria quotidiana di corsi di avviamento alla pratica sportiva, allenamenti e gare.

Il Concessionario è tenuto:

- ad occuparsi di tutta l'attività organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- alla cura e gestione del servizio di segreteria (*raccolta iscrizioni, raccolta documentazione sanitaria, organizzazione e conduzione dei corsi, elaborazione degli orari, riscossione delle quote, fatturazione delle quote, gestione morosità pagamenti, pagamento istruttori, rapporti con gli utenti, gestione dei disservizi etc*);
- alla pubblicizzazione dei corsi e delle iniziative attraverso i propri canali di comunicazione (sito internet, brochure, locandine etc.);
- a garantire le seguenti figure professionali: direttore tecnico referente unico per tutta la durata della concessione con competenze gestionali, organizzative e autonomia decisionale; istruttori sportivi che dovranno gestire i corsi a loro assegnati, realizzare la programmazione dei corsi e il corretto svolgimento degli stessi;
- alla predisposizione di un piano annuale di offerta al cittadino comprendente le diverse tipologie di corsi, fasce orarie, tariffe, assicurando il coinvolgimento di tutte le fasce d'età;
- a proporre per la pratica non agonistica corsi relativi alle diverse discipline come ad esempio: Gym Boxe, Soft Boxe, Light Boxe etc.
- a proporre per la pratica agonistica pugilato dilettantistico e professionistico, corsi per le categorie pugili junior, pugili senior, pugili uomini, pugili donne, professionisti etc.
- a prevedere corsi specifici per disabili o altre categorie svantaggiate, per i quali dovranno essere fissati orari riservati e tariffe agevolate, concordate con l'Amministrazione;
- a garantire la sostituzione del personale (istruttori e non) nel caso in cui viene riscontrata una difformità di comportamento e/o professionale del personale;
- a provvedere alla sostituzione tempestiva del personale assente per ferie, permessi, malattie con altri in possesso degli stessi requisiti professionali;
- a trasmettere all'Amministrazione i calendari (gare/corsi etc.) dettagliati di utilizzo della palestra per la stagione sportiva di riferimento;

Entro il 30 giugno di ogni anno il Concessionario dovrà trasmettere, relazione analitica della programmazione tecnica sportiva svolta, contenente i dati quantitativi e qualitativi.

Il Concessionario su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale deve prestare la propria collaborazione tecnica organizzativa, per organizzazione e realizzazione d'iniziativa/feste atte a promuovere lo sport sul territorio.



ART. 5 – NORME GENERALI REATIVE AL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna ad utilizzare a far utilizzare la palestra in modo corretto e dovrà far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, applicabili e compatibili con la natura della palestra.

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione.

Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente capitolato contempla.

La palestra, oggetto del presente capitolato, non potrà essere utilizzata per manifestazioni diverse dalla normale destinazione d'uso, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune, e dovrà essere conservata in pieno stato di efficienza ed esercizio.

Sono escluse feste, quali manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto o in parte, l'impianto per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo della stessa e alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dal Comune per scopi di interesse pubblico.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo della palestra, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Il Comune potrà utilizzare gratuitamente la palestra, fatta salva la priorità di corsi, gare e/o campionati programmati, per un numero di 3 giornate all'anno per iniziative direttamente organizzate o da essa patrocinate, con preavviso di almeno 10 giorni, rispettando comunque gli impegni ufficiali della Società. Saranno riconosciute al concessionario solo le eventuali spese vive necessarie alla manifestazione e le conseguenti pulizie;
- b) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità della palestra, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 6 – REGOLE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA

L'utilizzo della palestra è sempre subordinato alla presenza di un responsabile delegato dal Concessionario al controllo dell'impianto.

Il Concessionario, nella figura del responsabile presente, dovrà vietare:

- a) d'introdurre oggetti che possano arrecare danno alle persone e/o alla struttura;
- b) d'installare attrezzature fisse non autorizzate all'interno della struttura;
- c) l'accesso in palestra a persone estranee alle attività svolte;
- d) l'ingresso in palestra di tutti coloro che si trovino in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (il responsabile dovrà provvedere ad allontanare i provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura);
- e) d'impedire l'ingresso in palestra a cani od altri animali;
- g) d'impedire l'introduzione all'area interna (cortile ove è ubicato il Palasegrate) di ogni veicolo a motore (auto, motorini, moto, etc);

ART. 7 – VERBALE CONSEGNA IMPIANTO

La consegna dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti avverrà previa redazione di apposito verbale di consistenza e constatazione sottoscritto dal concessionario e da un incaricato dell'amministrazione comunale .

Le attrezzature, beni mobili e macchinari ivi esistenti verrà trasferita al concessionario esclusivamente per l'espletamento del servizio oggetto di gara e riconsegnate al termine della concessione.

La palestra sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a provvedere alla conduzione della palestra e mantenerla in perfetto stato di conservazione e manutenzione e a garantirne la piena funzionalità ed efficienza.

In particolare è richiesta al Concessionario la prestazione dei seguenti servizi:

1. apertura, chiusura e sorveglianza della palestra durante l'orario di utilizzo della stessa. Il personale presente dovrà essere in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici e garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
2. pulizia giornaliera di tutti i locali palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature;



3. pulizia settimanale delle aree esterne di pertinenza e parti comuni (atrio e rampa di scale di accesso alla palestra);
4. pulizia periodica (minimo ogni sei mesi) delle rampe di scale esterne alle uscite di emergenza;
5. bonifica della palestra finalizzata a preservare i locali interni e esterni dalla presenza di insetti e/o animali a tutela della salute pubblica e dell'integrità della struttura;
6. manutenzione ordinaria della palestra secondo quanto previsto dall'art. 3 comma a) del DPR 380/2001 per cui si intendono come "interventi di manutenzione ordinaria", *gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.*

In appresso vengono elencati i lavori di manutenzione ordinaria in **via esemplificativa ma non esaustiva**:

- a) imbiancatura e tinteggio periodico di tutti i locali e servizi igienici/spogliatoi e delle relative parti comuni;
 - b) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo;
 - c) riparazione e manutenzione degli arredi degli spogliatoi e delle docce;
 - d) riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa etc..;
 - e) riparazione e/o sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
 - f) manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
 - g) sostituzione di cassette di scarico, sanitari danneggiati;
 - h) pulizia e spurgamento degli scarichi fognari relativi alla palestra;
 - i) interventi di disinfestazioni e derattizzazioni dei locali;
 - l) sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni delle docce e delle pilette dei pavimenti degli spogliatoi;
7. ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività gestite dal concessionario;
 8. ripristino a propria cura e spese di quanto danneggiato (impianti, arredi, attrezzature) da qualunque persona e in qualsiasi modo;
 9. sgombero della neve sulle aree di pertinenza dell'immobile per permettere l'accesso alla struttura;
 10. obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal "Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati" e al conferimento degli stessi dal punto di raccolta all'apposito spazio individuato dall'ufficio comunale competente. Si rimanda al "Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati" l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti;
- Il Concessionario s'impegna altresì e si obbliga di mantenere, comunque la struttura attrezzature comprese in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al Comune di Segrate al termine del contratto in perfetto stato di funzionalità.

8.1. ALTRI ONERI

Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico:

- a) degli oneri derivanti da adeguate coperture assicurative per infortuni e danni verso terzi;
- b) della tenuta di contabilità chiara, esatta e ordinata delle entrate e delle spese di esercizio da sottoporre a ogni richiesta di controllo formulata dal Comune;
- c) degli oneri e adempimenti igienico-sanitari nonché gli altri obblighi gestionali;
- d) degli oneri relativi all'acquisto di adeguate cassette di pronto soccorso contenente la dotazione minima di medicazione, previsti dalla normativa antinfortunistica vigente; quando necessario i materiali di primo intervento e soccorso dovranno essere messi a disposizione degli utenti gratuitamente;
- e) degli oneri relativi all'acquisto e all'impiego di defibrillatore semiautomatico. Il concessionario dovrà provvedere a formare il personale addetto all'uso di tale attrezzatura e a garantire la presenza di personale specializzato
- f) degli oneri relativi alla **tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed eventualmente di quelli relativi all'imposta comunale sulla pubblicità** secondo la normativa vigente;
- g) della nomina di un responsabile di commessa che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008 per gli impianti da effettuarsi a carico del Concessionario;
- h) gli oneri relativi ad eventuali installazioni di utenze telefoniche.

**ART. 9 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE**

La palestra verrà consegnata completa dei seguenti arredi e attrezzature:

1. n°1 macchina lavapavimenti
2. n°5 sacchi mobili
3. n°2 sacchi fissi

Le attrezzature messe a disposizione dal Concedente vengono affidate in comodato al Concessionario, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa. La manutenzione straordinaria delle predette attrezzature è in capo al concessionario.

Ulteriori arredi e attrezzature, necessari per l'espletamento dell'attività di pugilato, dovranno essere acquistati dal Concessionario e resteranno di proprietà del Concessionario che ne curerà, a sue spese la rimozione, a meno di eventuali successivi accordi.

Nell'allestimento dei locali, il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nella concessione, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

Il concessionario è tenuto a reintegrare le attrezzature elencate nel caso in cui, a seguito di ispezione da parte dell'Amministrazione Comunale, risultassero danneggiate per propria incuria o colpa personale.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria secondo quanto stabilito all'art. 3 comma b) del DPR 380/2001: *sono interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.*

ART. 11 - LAVORI DI MODIFICA

La struttura è consegnata nello stato attuale in cui si trova.

Il Concessionario non può procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, recinzioni, migliorie o modifiche sulla struttura, se non preventivamente autorizzate dal Comune che comunque si riserva il diritto di rilasciare il proprio benestare, dietro presentazione di regolare progetto.

Gli eventuali miglioramenti, ampliamenti, nuove costruzioni e dotazioni rimarranno di proprietà del Comune, fin dalla loro realizzazione o acquisto.

ART. 12 – REGOLAMENTI – TARIFFE

Il Concessionario si impegna, entro 90 giorni dalla consegna, a presentare al Comune il regolamento per l'utilizzo della palestra.

Al Concessionario competono tutti gli incassi derivanti dalla gestione delle attività sportive.

Il Concessionario ha la facoltà di affittare la palestra in via residuale fuori dai giorni e orari propri applicando e introitando le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.



PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione della concessione sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo della concessione.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il



titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'Aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

ART. 6 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Le prestazioni/forniture oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni/della fornitura dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Non è consentita la cessione del contratto ne alcuna forma di sub concessione totale o parziale dell'attività e dell'organizzazione sportiva. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata della concessione ed il pagamento da parte del Concessionario di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale di cui all'art. 5, salvo il diritto per il Concedente al risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.



Si applicano le disposizioni di cui all'art. 175 del codice dei contratti pubblici.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;

La/e polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accece anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Gestione Risorse – sezione Gestione del Patrimonio, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.



ART. 12 – PERSONALE

12.1 – Inquadramento contrattuale

Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario deve aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

12.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

12.3 – Adempimenti del Concessionario

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

12.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante. Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato l'unico D.U.V.R.I., che costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.



L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 13 – FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di

a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire

oppure

b) recedere dal contratto

2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della Concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni estendendo gli accertamenti anche ai libri contabili, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della concessione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 16 – PENALITÀ



Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (“Esecuzione in danno”) e 18 (“Risoluzione del contratto”), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- a) €.100,00 - € 200,00 - €.300 per quelle di carattere igienico sanitarie (classificate come mancanze lievi, medie o gravi);
- b) €. 200,00 - € 250,00 - €. 300,00 per quelle di carattere organizzativo (classificate come mancanze lievi, medie o gravi)
- c) mancata realizzazione delle attività sportive previste: €. 200= per ogni inadempienza contestata
- d) Non corretta realizzazione delle attività sportive previste: €. 100,00= per ogni inadempienza contestata
- e) in caso di mancato rispetto di ogni altra obbligazione contrattuale: €. 200,00= (compreso il mancato pagamento della penale

Il raggiungimento di n. 4 penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo art. 18 (“Risoluzione del contratto”).

La penale verrà richiesta con apposita nota e pagata entro 7 gg dalla contestazione (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto. (valore quadriennale della concessione).

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 17 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 18 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Aggiudicatario;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- la durata della concessione;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo pagato dal concessionario;
- lo stato dei locali al termine della concessione
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1), del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 ("Penalità").
4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 176 del codice dei contratti.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 – RECESSO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 23 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma *pubblica - amministrativa* a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico del Concessionario.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.



Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 24 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Cristina Marchesi
- Funzionario Responsabile Sezione Gestione Patrimonio

Documento sottoscritto con firma digitale